

COLLEGIO DI ROMA – DECISIONE N. 4269/2017- Pres. MASSERA – Rel. GRECO

Depositi a risparmio- buoni postali fruttiferi – divergenza tra condizioni di rimborso riportate sul titolo e disciplina ministeriale antecedente alla specifica emissione – prevalenza delle condizioni riportate sul titolo.

FATTO

Parte ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto, in data 18.04.2011, n. 1 BFP dell'importo di lire 1.000.000. Il buono riportava sul retro il timbro che identificava la serie e il rendimento del titolo stesso, il quale prevedeva "Buono P.F. serie AF. L'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto".

Al momento della liquidazione del titolo, decorsi 14 anni, al ricorrente veniva proposto un rimborso secondo modalità differenti e meno vantaggiose, riferendo che l'indicazione della serie, apposta sul retro del titolo, non era corretta e che l'emissione apparteneva alla successiva serie AA2. Per questo motivo, nella medesima occasione, l'addetto allo sportello correggeva a penna sul titolo la serie di riferimento.

Parte ricorrente ha rifiutato la riscossione e ha presentato ricorso – preceduto da rituale reclamo – chiedendo di ottenere il rimborso del titolo secondo quanto riportato sul retro dello stesso, non essendo mai stata edotta dell'applicazione di condizioni differenti rispetto a quelle indicate sul BFP.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha respinto la richiesta ed ha affermato che il buono sottoscritto da parte ricorrente, nonostante riportasse sul retro la stampigliatura relativa alla serie "AF", in realtà apparteneva ad altra serie - "AA2" – emessa successivamente e a condizioni meno favorevoli rispetto la precedente.

La serie cui apparteneva il buono fruttifero in contestazione, infatti, era stata istituita con D.M. Tesoro del 19.12.2000, pubblicato in G.U. n. 300 il 27.12.2000, mentre la serie AF era stata emessa solo dal 29.10.1996 al 23.06.1997.

Il D.M. istitutivo della serie AA2, all'art. 18, stabiliva che i titoli appartenenti a tale serie, dovevano essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del sesto anno veniva riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. Come dall'importo di euro 6.972,12 che era stato riconosciuto alla ricorrente.

Detto decreto, oltre a creare nuove tipologie di BFP, aveva anche introdotto una nuova disciplina degli stessi, in base alla quale i rendimenti dei buoni non dovevano più essere riportate sul retro dei buoni postali, bensì su fogli informativi consegnati ai sottoscrittori al momento del rilascio dei titoli.

In considerazione di tali rilievi, l'intermediario sosteneva la correttezza del proprio operato, ritenendo che, al di là della stampigliatura presente sul retro del BFP, parte ricorrente era stata edotta delle condizioni di rimborso mediante il foglio informativo consegnato al momento dell'emissione e, peraltro, la medesima avrebbe potuto agevolmente ottenere informazioni in qualsiasi ufficio postale o sul sito della Cassa Depositi e Prestiti.

Pertanto, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione di questo Arbitro. Gli approfondimenti effettuati hanno consolidato l'orientamento, espresso dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013), secondo il quale con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. E infatti, il Collegio - argomentando sulla base della sentenza

della Cass. Civ. Sez. Un., 13979 del 15.6.2007 - è giunto ad affermare che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato.

Infatti, in mancanza di elementi da cui constatare la conoscenza da parte della ricorrente della reale applicazione di condizioni dissimili rispetto a quelle indicate sul titolo stesso, dovranno essere applicate queste ultime.

Non è stata, infatti, fornita la prova – che, evidentemente, gravava sulla resistente – che alla parte ricorrente sia stato effettivamente consegnato il prospetto riguardante i tassi che sarebbero stati applicati al buono fruttifero sottoscritto. Avendo riguardo alla circostanza che secondo la disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal D.P.R. 156/1973 il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni progressivamente emessi, allora un eventuale contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne dispone l'emissione deve essere risolto dando precedenza alle prime.

Sarebbe contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali il soggetto emittente si obbliga possano essere, fin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore.

P. Q. M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli.